

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Centro Medico S. Biagio S.p.a." è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per le seguenti prestazioni: "Allergologia-immunologia; Anatomia patologica (biopsie e ago aspirati), Anestesia, Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia plastica; Dermatologia; Diabetologia; Endocrinologia-dietologia; Fisiatria (visite mediche); Medicina dello sport; Medicina estetica; Medicina interna; Neurologia; Neurochirurgia (visite mediche); Oculistica con interventi di chirurgia oculistica e chirurgia refrattiva laser; Ortopedia; Ostetricia e ginecologia; Otorinolaringoiatria; Pediatria; Pneumologia; Psicologia e psicoterapia; Reumatologia; Urologia-andrologia; Diagnostica per immagini (RMN total body e settoriale, Rmn total body fissa per uso diagnostico da 1,2 Tesla, RX, mammografia, TAC, ortopantomografia, densitometria, ecografia), Diagnostica mediante ecocardiografia; Ecocolor Doppler e TSA; Ecografia internistica, Elettromiografia; Endoscopia digestiva; Struttura extraospedaliera di chirurgia rispondente alla tipologia prevista dalla DGRV n. 549 del 25.2.2005, dove saranno effettuate le prestazioni dell'all. 2, che si allega alla presente autorizzazione." con provvedimento del Comune di Fossalta di Portogruaro n. 7827 del 02.09.2015, integrato con provvedimento n. 7844 del 02.09.2015, di autorizzazione all'esercizio "di una apparecchiatura a risonanza magnetica "total body" fissa per uso diagnostico mod. mod. Toshiba Medical System – Vantage Elan 1,5 Tesla" e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di deliberazione della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 23/12/2016 n. 2139 per conto del SSR: 69 radiologia diagnostica, 34 oculistica e 09 chirurgia generale (per l'erogazione delle sole prestazioni ricondotte al regime ambulatoriale delle branche specialistiche di cui alla DGR 859/2011), 08 cardiologia (limitatamente a visite, elettrocardiogrammi, ecocardiografie ed ecocolor Dopplerografie), 32 neurologia (limitatamente a visite ed elettromiografie), 36 ortopedia e traumatologia;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1923 del 23/12/2015, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. e p. iva 02799490277

e

la società "Centro Medico S. Biagio S.p.a." (di seguito "erogatore"), con sede legale a Fossalta di Portogruaro (VE) in via Del Commercio, 69/4, cod. fisc. e p. iva 03089200277, nella persona del sig. Vincenzo Martino, nato a Milano (MI) il 16/11/1958, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il corrente anno 2017. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

sig. Vincenzo Martino

Allegato all' Accordo Contrattuale
PRESTAZIONI in CONTRATTO
 TRA AZIENDA ULSS N. 4 "VENETO ORIENTALE"

E

L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO

"Centro Medico S. Biagio S.p.a."

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N..... DEL.....

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

VOLUME ANNO: 2017

Macroarea specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Diagnostica per immagini tot. € 2.103.835,00		RMN muscoloscheletriche			420.000,00
		RMN altri organi			833.835,00
		Ecografie			300.000,00
		Diagnostica senologica			150.000,00
		Ecocolordoppler			250.000,00
		Radiologia tradizionale			60.000,00
		Tomografia computerizzata			90.000,00
Altro Tot. € 835.892,50		Visite cardiologiche + ECG			41.519,50
		Visite neurologiche + EMG			70.000,00
	38.59	Stripping delle vene	1.411,20	40	56.448,00
	13.71	Inserzione di cristallino	1.225,00	533	652.925,00
		Altre prestazioni oculistiche			15.000,00
TOTALE					2.939.727,50

- Il soggetto erogatore si impegna a garantire l'erogazione dell'attività anche nella giornata del sabato, con orario 14.00 – 20.00.

- Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Per l'azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

sig. Vincenzo Martino